



STATUTO DEL COMUNE DI BRENDOLA

- approvato con deliberazione consiliare n. 109 di reg. del 11.10.1991
- revisionato con deliberazione consiliare n. 70 di reg. del 30.11.1999
- divenuto esecutivo in data 05.02.2000
modificato con deliberazione consiliare n. 44 di reg. del 29.07.2013

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA

CAPO I (AUTONOMIA E FINALITA')

*** * ***

ARTICOLO 1 (OGGETTO)

Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del comune di Brendola, in attuazione della vigente normativa in materia.

I principi fondamentali dettati dalla legge e dal presente statuto vengono attuati con appositi regolamenti.

Nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, il Comune riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215, garantendo in essi organi la presenza di entrambi i sessi.

(comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 44 del 29.07.2013)

ARTICOLO 2 (AUTONOMIA)

Il comune di Brendola ha autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica¹.

Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà al fine di attuare i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, favorendo la libertà di espressione per il completo sviluppo della persona umana.

Deve ispirare la propria azione ai principi di efficienza, economicità e trasparenza², oltre che della solidarietà.

ARTICOLO 3 (FINALITA')

Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità³ sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

Il comune inoltre ispira la propria azione al fine di:

- a) valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- b) tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- c) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- d) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- e) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia, valorizzando il senso della maternità, paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche per il tramite dei servizi sociali ed educativi;
- f) garantire a tutti il diritto allo studio ed alla formazione professionale e culturale;
- g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso lo sviluppo dei valori della cultura della tolleranza;
- h) sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscere le pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

¹ Art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

² Art. 1, comma 1, L. n. 241/1990.

³ Art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 4
(FORME DI COOPERAZIONE)

Il comune, per favorire l'efficiente esercizio dei servizi comunali e per la realizzazione di opere e di interventi sul territorio, attua idonee forme di collaborazione e cooperazione con altri comuni, con le province e con le regioni, nel rispetto delle specifiche competenze.

ARTICOLO 5
(CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI)

Il consiglio comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie:

- a) politica ambientale;
- b) sport, tempo libero e giochi;
- c) rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo;
- d) pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani e rapporti con l'Unicef.

CAPO II
(POPOLAZIONE, TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA, SEDE)
*** * ***

ARTICOLO 6
(POPOLAZIONE, TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA E SEDE)

Sono cittadini di Brendola tutti i residenti nel territorio comunale ed i non residenti iscritti nelle liste elettorali.

Il territorio di Brendola, è costituito dai territori di Brendola capoluogo e dalle frazioni di Vo' di Brendola, S. Vito, Pedocchio e S. Valentino.

Il comune ha un proprio stemma, concesso con decreto del capo di governo in data 14.12.1932, ed un proprio gonfalone adottato con deliberazione consiliare n. 57 del 25.09.1997.

Lo stemma del comune è di "azzurro al leon d'oro". Il gonfalone è di drappo giallo.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla della spalla destra⁴.

La sede del comune è sita in piazza Marconi n. 1.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
(CONSIGLIO COMUNALE)
*** * ***

ARTICOLO 7
(ORGANI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE)

Sono organi amministrativi del comune il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco e le loro competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 8
(CONSIGLIO COMUNALE – ATTRIBUZIONI E DURATA)

Il consiglio comunale, primaria espressione della democraticità della comunità brendolana, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo⁵.

⁴ Art. 50, comma 12, D. Lgs. n. 267/2000.

Gli atti fondamentali di competenza consiliare sono individuati dalla legge⁶.

Il consiglio ha potestà di autorganizzazione e le sue competenze, determinate dalla legge, non sono delegabili ad altri organi, salvo diversa disposizione di legge⁷.

La composizione del consiglio comunale, il sistema di elezione dei consiglieri, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.

La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge⁸.

La disciplina del funzionamento del consiglio comunale è demandata ad apposito regolamento.

ARTICOLO 9 (PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO)

La prima adunanza del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco entro il termine massimo di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione⁹.

L'ordine del giorno della prima seduta consiliare è il seguente:

- a) convalida degli eletti¹⁰,
- b) giuramento del sindaco¹¹,
- c) comunicazione del sindaco in ordine alla nomina dei componenti della giunta¹².

ARTICOLO 10 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Il sindaco convoca il consiglio in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene redatto dal sindaco, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, salvo il caso di convocazione consiliare d'urgenza.

Nel caso di convocazione ordinaria sia straordinaria l'avviso deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

Nel caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto ad un giorno libero.

La notificazione dell'avviso di convocazione viene effettuata a cura degli uffici comunali esclusivamente a mezzo e-mail ordinaria con conferma di recapito.

(comma così modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.07.2013. Testo precedente: "La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

a) mediante notifica a cura del messo comunale nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di procedura civile;

b) mediante telegramma")

L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio, insieme all'ordine del giorno, e nei principali locali pubblici del comune.

ARTICOLO 11 (INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO¹⁶)

Entro 30 giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, deposita presso la segreteria comunale il testo contenente le linee programmatiche relative agli indirizzi di governo.

Tale programma va consegnato ai capigruppo consiliari, esclusivamente a mezzo e-mail ordinaria con conferma di recapito, entro il termine di 5 giorni dal deposito. ***(comma così modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.07.2013. Testo precedente: "Tale programma va consegnato ai capigruppo consiliari, a cura del messo comunale, entro il termine di 5 giorni dal deposito")***.

Ogni consigliere comunale ha il diritto di prendere visione di detto documento e di estrarne copia.

La discussione degli indirizzi di governo deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal deposito di cui al primo comma del presente articolo.

⁵ Art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

⁶ Art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, art. 17, comma 134, legge n. 127/1997.

⁷ Art. 42, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

⁸ Art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

⁹ Art. 40, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁰ Art. 75 T.U. n. 570/1960.

¹¹ Art. 50, comma 11, D. Lgs. n. 267/2000.

¹² Art. 46, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene illustrata dal sindaco e, terminata la stessa, si apre il dibattito che si conclude con la votazione degli indirizzi generali di governo.

ARTICOLO 12 (VERIFICA PERIODICA DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO)

La verifica da parte del consiglio comunale dell'attuazione del programma di governo¹³ avviene entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento degli equilibri generali di governo¹⁴.

ARTICOLO 13 (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)

La presidenza del consiglio spetta al sindaco, o, in sua assenza, al vicesindaco¹⁵.

Nel caso in cui il vicesindaco sia un assessore esterno, la presidenza spetta al consigliere anziano. In caso di assenza anche di quest'ultimo, la presidenza spetta al consigliere presente che abbia riportato più preferenze dopo il consigliere anziano.

Il presidente ha la direzione dei lavori consiliari e deve garantirne l'ordinato e democratico svolgimento degli stessi.

ARTICOLO 14 (CONSIGLIERE ANZIANO)

S'intende per anziano il consigliere che ha raggiunto la cifra elettorale (voto di lista più voto di preferenza) più alta¹⁶, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

In caso di parità di voti è da intendersi consigliere anziano il più anziano d'età.

ARTICOLO 15 (PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI)

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

Il regolamento stabilisce in quali casi il consiglio si riunisce in seduta segreta.

Il regolamento può stabilire, inoltre, limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

ARTICOLO 16 (VOTO PALESE E SEGRETO)

Il consiglio comunale vota, di norma, in forma palese.

La votazione in forma segreta avviene solamente quando è prevista per legge o per statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità o comportamenti delle persone.

ARTICOLO 17 (MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI)

La seduta di prima convocazione è valida quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, escludendo da detto computo il sindaco¹⁷.

La seduta di seconda convocazione è valida se interviene 1/3 dei consiglieri assegnati, escludendo da detto computo il sindaco¹⁸.

In nessun caso devono computarsi nel numero per rendere legale la seduta gli eventuali assessori esterni.

Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze previste dalle leggi vigenti, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Per l'elezione o nomina di rappresentanti o designati dei gruppi di minoranza è richiesta la sola maggioranza relativa.

ARTICOLO 18 (ASTENUTI SCHEDE BIANCHE E NULLE)

¹³ Vedi nota precedente.

¹⁴ Art. 193, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁵ Art. 46, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁶ Art. 72, comma 4, T.U. n. 570/1960.

¹⁷ Art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁸ Vedasi nota precedente.

Il consigliere che non si allontana dall'aula al momento della votazione è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e del computo della maggioranza richiesta per l'approvazione.

Parimenti è computato il consigliere presente che non deposita la scheda nell'urna o rifiuta la scheda, nel caso di votazione segreta.

Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2 e delle schede bianche e nulle in caso di votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 19 (RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE)

Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

ARTICOLO 20 (LAVORI DEL CONSIGLIO)

Il consiglio deve essere convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi.

Viene convocato in sessione straordinaria per trattare tutti gli altri argomenti di sua competenza.

Il consiglio deve riunirsi entro 20 giorni quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri assegnati¹⁹.

Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale, al quale spetta il compito di verbalizzare la seduta.

ARTICOLO 21 (ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Le modalità per l'organizzazione e per il funzionamento del consiglio comunale, la convocazione del consiglio, la formazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle adunanze consiliari sono oggetto di specifico regolamento.

ARTICOLO 22 (CONSIGLIERI COMUNALI)

I consiglieri comunali esercitano le funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto senza vincolo di mandato; sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge, sulle notizie e su atti conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'esercizio delle loro funzioni i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.

I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utile allo svolgimento del loro mandato²⁰; hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e possono presentare ordini del giorno, interrogazioni, mozioni ed interpellanze²¹.

Hanno il dovere di esercitare il loro mandato per promuovere il benessere della comunità brendolana.

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

ARTICOLO 23 (DECADENZA DEI CONSIGLIERI PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE)

I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti²²; la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale con propria deliberazione.

La procedura è avviata d'ufficio dal sindaco mediante invio della documentazione in possesso dell'amministrazione²³, con espressa indicazione che la dichiarazione di assenza sarà inserita nella prima seduta consiliare utile. La comunicazione deve prevedere anche la possibilità del consigliere di depositare le proprie dichiarazioni entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.

¹⁹ Art. 39, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

²⁰ Art. 43, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

²¹ Art. 43, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

²² Art. 43, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

²³ Art. 8 legge n. 241/1990.

Il consigliere deve presentarsi innanzi al consiglio per illustrare la propria posizione.
Il consiglio comunale, esaminata la documentazione depositata dal consigliere interessato e udita la sua illustrazione, provvede a deliberare in merito.

ARTICOLO 24 (GRUPPI CONSILIARI)

I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero; in ogni caso, salvo quanto disposto dai successivi commi, devono essere composti da almeno 2 consiglieri.

I gruppi consiliari possono essere composti da un solo componente nel caso in cui questo risulti l'unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

I consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti, senza aderire ad altri gruppi, costituiscono il gruppo misto, il quale può essere composto anche da un solo consigliere. Essi dovranno dare comunicazione per iscritto al sindaco che avrà cura di informare il consiglio comunale nella prima seduta utile per la necessaria presa d'atto.

I gruppi, come sopra costituiti, eleggono al loro interno un capigruppo che partecipa alla conferenza dei capigruppo. Entro 10 giorni dalla prima seduta successiva al giuramento del sindaco, si deve comunicare per iscritto alla segreteria comunale la composizione ed il nome del capigruppo designato.

Il consiglio comunale con propria deliberazione prende atto della costituzione e della composizione dei gruppi consiliari.

Ogni capigruppo ha il diritto di ottenere, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'elenco delle deliberazioni di giunta comunale adottate²⁴.

I gruppi consiliari nominano i loro rappresentanti in seno alle commissioni consiliari in base ai criteri previsti dallo specifico regolamento.

Ai gruppi consiliari devono essere garantiti idonei spazi e strutture per l'espletamento delle loro funzioni, tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di loro.

ARTICOLO 25 (COMMISSIONI CONSILIARI)

Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle commissioni consiliari permanenti, le quali svolgono attività consultiva e di indirizzo; in particolare:

- a) esaminano e approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal consiglio comunale, dalla giunta, dal sindaco o dalla conferenza dei capigruppo;
- b) esprimono pareri preliminari, su richiesta degli organi sopracitati, in merito ad iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna una preventiva consultazione;
- c) svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale;
- d) sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta essi lo richiedano.

Le modalità per il funzionamento delle commissioni consiliari e la loro composizione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

ARTICOLO. 26 (COMMISSIONI CONSILIARI CON FUNZIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA)

Qualora vengano istituite commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse spetta di diritto ai consiglieri della minoranza²⁵.

La nomina del presidente avviene secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 27 (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)

La conferenza dei capigruppo è composta dal sindaco che la presiede e dai capigruppo consiliari o da un consigliere comunale loro delegato in caso di assenza o impedimento.

Esercita funzioni propositive e consultive nell'ambito dell'attività di programmazione del comune.

Le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono definite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

CAPO II (GIUNTA COMUNALE)

²⁴ Art. 16, comma 36, legge n. 127/1997.

²⁵ Art. 44, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

*** * ***

ARTICOLO 28 (COMPETENZA)

La giunta comunale è l'organo esecutivo del comune, collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale cui riferisce sulla propria attività, con apposita relazione da presentare in sede di approvazione del bilancio consuntivo²⁶. Essa deve improntare la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

Essa attua gli indirizzi politico - amministrativi del consiglio e compie tutti gli atti che, in base alla legge ed al presente statuto, non sono riservati al consiglio, al sindaco ed agli organi burocratici.

ARTICOLO 29 (COMPOSIZIONE)

La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 assessori²⁷ di nomina sindacale.

Fra gli assessori il sindaco nomina anche un vicesindaco²⁸ che lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento temporaneo nonché negli altri casi previsti dalla legge²⁹

In caso di assenza sia del sindaco sia del suo vice, ne fa le veci l'assessore più anziano d'età.

Non possono esser nominati assessori gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini, entro il terzo grado, del sindaco.

La comunicazione di nomina degli assessori e le rispettive competenze devono avvenire nella prima seduta utile successiva alle elezioni³⁰.

Salvo i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale³¹.

ARTICOLO 30 (ASSESSORI ESTERNI)

Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, ma in numero non superiore a due, scegliendoli fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale³².

Essi partecipano alle sedute di consiglio senza diritto di voto, ma con diritto di parola. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti al fine della validità della seduta consiliare.

ARTICOLO 31 (ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)

L'attività della giunta comunale è collegiale.

Il sindaco può delegare ai componenti della giunta attribuzioni o adempimenti a lui riservati da norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Può delegare ai singoli assessori l'elaborazione, il coordinamento e la verifica di programmi e progetti specifici.

Le attribuzioni delegate dei singoli assessori sono stabilite dal sindaco e possono essere dal sindaco revocate o modificate nel corso del mandato amministrativo; con apposita deliberazione adottata nella sua prima adunanza, la giunta, ne prende atto; l'atto di delega deve essere sottoscritto per accettazione dai singoli assessori per le attribuzioni di rispettiva competenza.

ARTICOLO 32 (ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.

Le modalità di convocazione delle sedute sono determinate dalla giunta con propria deliberazione.

La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali³³. Le sedute della giunta sono valide quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei propri componenti.

²⁶ Art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

²⁷ Art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

²⁸ Art. 46, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

²⁹ Art. 53, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

³⁰ Art. 46, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

³¹ Art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

³² Art. 47, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Le deliberazioni della giunta sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, con le stesse modalità previste per le deliberazioni del consiglio.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, la proposta di deliberazione deve intendersi non approvata.

Alle sedute della giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire in relazione agli argomenti trattati.

Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa giunta.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori designati³⁴.

Le deliberazioni giuntali vengono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

ARTICOLO 33 (MOZIONE DI SFIDUCIA)

Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco e della giunta non comporta le dimissioni.

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il sindaco, viene depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Se tale mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio stesso ed alla nomina di un commissario ai sensi di legge³⁵.

ARTICOLO 34 (DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE)

I casi di decadenza dalla carica di assessore sono determinati dalla legge.

ARTICOLO 35 (REVOCA DEGLI ASSESSORI)

I componenti la giunta possono essere revocati dal sindaco, che deve darne motivata comunicazione al consiglio³⁶ nella prima seduta consiliare successiva alla revoca.

CAPO III (SINDACO)

*** * ***

ARTICOLO 36 (GENERALITA')

Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è il capo dell'amministrazione comunale.

Le modalità per l'elezione del sindaco, nonché i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, sono stabilite dalla legge.

ARTICOLO 37 (DURATA DELLA CARICA)

La durata della carica del sindaco è stabilita dalla legge³⁷.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica³⁸. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie³⁹.

ARTICOLO 38

³³ Art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

³⁴ Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

³⁵ Art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

³⁶ Art. 46, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

³⁷ Art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

³⁸ Art. 51, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

³⁹ Art. 51, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

(COMPETENZE)

Il sindaco rappresenta il comune⁴⁰ ed è l'organo responsabile dell'amministrazione⁴¹.

Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune⁴². Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni⁴³. Tutte le nomine e le designazioni di cui al presente comma devono effettuarsi entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico⁴⁴.

Il sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano⁴⁵.

Nei casi di emergenza connessi al traffico, all'inquinamento atmosferico e acustico ovvero per particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare, con propria ordinanza, gli orari di cui al precedente comma⁴⁶.

ARTICOLO 39

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

Il sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politico – amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e degli assessori;
- b) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo⁴⁷ e provvede alla sua revoca, con proprio provvedimento, previa deliberazione della giunta comunale, quando questi violi i doveri d'ufficio⁴⁸;
- c) può nominare, previa stipula di convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate non superino i 15.000 abitanti, un direttore generale⁴⁹;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/1990⁵⁰ ed in base a esigenze effettive e verificabili;
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale⁵¹;
- g) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge⁵²;
- h) svolge le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge⁵³;
- i) convoca i comizi referendari⁵⁴;
- j) ha la rappresentanza in giudizio del comune.

ARTICOLO 40

(ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE)

Il sindaco:

- a) convoca e presiede il consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il parere della conferenza dei capigruppo;
- b) convoca e presiede la giunta comunale e propone gli argomenti da discuterne;
- c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale in quanto di competenza consiliare.

ARTICOLO 41

(ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA)

⁴⁰ Art. 50, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

⁴¹ Art. 50, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

⁴² Art. 50, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

⁴³ Art. 50, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000.

⁴⁴ Art. 50, comma 9, D. Lgs. n. 267/2000.

⁴⁵ Art. 50, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000.

⁴⁶ Art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

⁴⁷ Art. 99 D. Lgs. n. 267/2000.

⁴⁸ Art. 100 D. Lgs. n. 267/2000.

⁴⁹ Art. 108, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

⁵⁰ Art. 50, comma 10, D. Lgs. n. 267/2000.

⁵¹ Art. 34 D. Lgs. n. 267/2000.

⁵² Art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

⁵³ Art. 54, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

⁵⁴ Art. 8, D. Lgs. n. 267/2000.

Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche se riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, avvalendosi della struttura burocratica, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) promuove iniziative rivolte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.

ARTICOLO 42

(IMPEDIMENTO, RIMOZIONE DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO DEL SINDACO)

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio⁵⁵.

Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco⁵⁶.

Le dimissioni presentate dal sindaco, in forma scritta e depositate presso l'ufficio segreteria, diventano irrevocabili e producono gli effetti di legge trascorsi 20 giorni dalla data della loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio ed alla contestuale nomina di un commissario⁵⁷.

Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta⁵⁸.

Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente anche nel corso di una seduta consiliare, nel qual caso vengono verbalizzate dal segretario comunale e si intendono presentate lo stesso giorno.

CAPO IV

(DISPOSIZIONI COMUNI AL SINDACO, CONSIGLIO, GIUNTA E SEGRETARIO)

*** * ***

ARTICOLO 43

(OBBLIGO DI ASTENSIONE)

Il sindaco, i membri del consiglio e della giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri, del coniuge, di parenti od affini entro il quarto grado, salvo diversa disposizione di legge⁵⁹.

Tale obbligo comporta anche quello di allontanarsi dall'aula durante la discussione.

Tali disposizioni valgono anche per il segretario comunale.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE

*** * ***

ARTICOLO 44

(DIRITTO D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI)

Ciascun cittadino che abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha il diritto di accedere alla consultazione degli atti in possesso dell'amministrazione comunale⁶⁰.

Il diritto di accesso di cui al precedente comma si esercita anche nei confronti degli altri soggetti che gestiscono pubblici servizi⁶¹.

⁵⁵ Art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

⁵⁶ Vedi nota precedente.

⁵⁷ Art. 53, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

⁵⁸ Art. 53, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

⁵⁹ Art. 78, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

⁶⁰ Art. 22, comma 1, legge n. 241/1990.

Le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso e le cause di esclusione dallo stesso sono stabilite dalla legge⁶² e dal vigente regolamento comunale.

ARTICOLO 45 (LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI PARTECIPAZIONE)

Sono organi di partecipazione popolare le associazioni, i gruppi di volontariato, i comitati di zona o frazione, i partiti politici e tutte le altre libere forme associative tra i cittadini.

Il comune promuove e favorisce la costituzione di libere forme associative tra i cittadini e ne valorizza l'attività affinché possano concorrere al miglioramento dei servizi comunali nei vari settori, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

Le libere forme associative possono prendere parte alla vita amministrativa con funzioni propositive, consultive e di collegamento con la realtà amministrata, concorrendo a determinare le scelte fondamentali dell'amministrazione comunale nei settori di specifica competenza e collaborando nella gestione dei servizi.

Il comune può istituire un albo delle associazioni e degli organi di partecipazione popolari operanti sul territorio comunale; le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo sono oggetto di specifico regolamento.

Le libere forme associative possono organizzarsi in comitati direttivi o di gestione e dotarsi di apposito statuto che ne definisca modalità e funzioni.

Il comune può disciplinare i rapporti con le associazioni a mezzo di idonee convenzioni; può mettere a disposizione spazi e strutture per consentire lo svolgimento delle attività associative e concorrere, mediante contributi e sovvenzioni, al sostegno economico dei gruppi e delle associazioni; può prevedere la partecipazione dei rappresentanti dell'associazionismo alle riunioni degli organi consultivi comunali.

ARTICOLO 46 (CONSULTAZIONI POPOLARI)

Il comune può indire forme di consultazione della popolazione⁶³ allo scopo di acquisire pareri, proposte od indirizzi in merito all'attività amministrativa locale e prima di prendere provvedimenti che incidano su situazioni soggettive degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990.

Le modalità con le quali si attuano le forme di consultazione sono le seguenti:

- a) incontri tra amministratori comunali e popolazione,
- b) assemblee aperte anche a livello di frazione,
- c) questionari d'indagine.

Le consultazioni popolari devono essere adeguatamente pubblicizzate in modo da garantire l'informazione e la partecipazione della popolazione.

La consultazione della popolazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale e sue varianti, dei piani commerciali e viari, dei regolamenti applicativi allo statuto (in sede di prima adozione) e del bilancio di previsione quale momento di verifica dell'attività dell'amministrazione.

Le pubbliche consultazioni possono essere organizzate su iniziativa dell'amministrazione comunale o su proposta di gruppi, associazioni, comitati di zona o di altri organi di partecipazione.

Gli esiti delle consultazioni potranno essere verbalizzati da un funzionario incaricato dall'amministrazione comunale ed eventualmente comunicati per iscritto agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce.

ARTICOLO 47 (DIRITTO DI ISTANZA, PETIZIONE E PROPOSTA)

La partecipazione attiva del cittadino alla vita pubblica può manifestarsi anche attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare.

Ogni cittadino, singolo o associato, può rivolgere al sindaco delle istanze per aver conoscenza di determinati problemi o aspetti dell'attività amministrativa del comune.

Ogni cittadino, in forma collettiva, può rivolgere petizioni al sindaco per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta di adesioni avviene senza alcuna formalità di legge.

Le istanze e le petizioni una volta acquisite al protocollo dell'ente, vanno inviate, per conoscenza, alla giunta ed ai capigruppo consiliari ed alla commissione consiliare competente in materia.

Qualora un numero di elettori, non inferiore al 15% del numero degli elettori residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente, avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza

⁶¹ Art. 23 legge n. 241/1990.

⁶² Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 352/1993, Legge n. 675/1996.

⁶³ Art. 8 D. Lgs. n. 267/2000.

dell'ente e tali proposte siano dettagliatamente specificate e motivate, il sindaco, acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati e sentito il segretario comunale, trasmette la proposta alla commissione consiliare competente in materia la quale si avvale della collaborazione dell'organo competente all'adozione dell'atto. L'organo di cui sopra può, per esigenze istruttorie, chiedere l'audizione del primo firmatario dell'avanzata proposta. Le proposte, una volta acquisite al protocollo dell'ente, vanno inviate in ogni caso, per conoscenza, alla giunta ed ai capigruppo consiliari.

Entro 30 giorni dalla loro ricezione il sindaco comunica agli interessati l'esito dell'esame da parte della commissione competente, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario, per la complessità della materia.

Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito delle richieste al consiglio comunale, in sede di comunicazioni.

ARTICOLO 48 (AZIONE POPOLARE)

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune⁶⁴ sia in sede civile che penale ed amministrativa.

Le spese legali sono, in caso di soccombenza, a carico dell'attore o del ricorrente, salvo il caso che il comune, costituitosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore⁶⁵.

ARTICOLO 49 (REFERENDUM)

Su richiesta di almeno il 15% degli elettori residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente, possono venire indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale⁶⁶.

Il referendum è indetto dal sindaco su deliberazione del consiglio comunale che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 50 (MATERIE ESCLUSE DALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA)

Non potranno essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:

- a) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimenti, P.R.G. e sue varianti;
- b) statuto comunale e regolamenti comunali;
- c) provvedimenti inerenti ad assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e gli indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi locali e tariffe;
- d) provvedimenti concernenti il personale comunale;
- e) qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti, sia statali sia regionali;
- f) provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità;
- g) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

ARTICOLO 51 (NUMERO DEI QUESITI E DEI REFERENDUM)

La proposta di referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum e va depositata presso la segreteria comunale entro il 31 dicembre.

La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca da parte degli elettori.

Non potranno essere ripetuti, se non a distanza di due anni, referendum su temi già oggetto di consultazioni referendarie.

Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

ARTICOLO 52 (PROCEDURA PER LA PROMOZIONE DI REFERENDUM)

⁶⁴ Art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

⁶⁵ Art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

⁶⁶ Art. 8, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 267/2000.

La commissione consiliare competente per materia deve esaminare il quesito referendario entro il 15 di gennaio. Nelle riunioni della commissione deve sempre essere invitato almeno un componente del comitato promotore del referendum.

Il consiglio comunale, una volta ricevuta comunicazione dell'esame del quesito ad opera della commissione di cui sopra, deve riunirsi, con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati, entro il 28 di febbraio per deliberare sull'ammissibilità o meno del quesito referendario.

ARTICOLO 53 (INDIZIONE DEI REFERENDUM)

Il consiglio comunale, unitamente alla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, fissa il giorno in cui si terrà la consultazione referendaria in una domenica del mese di maggio.

Le firme dei richiedenti il referendum devono essere raccolte in appositi moduli disponibili presso l'ufficio elettorale del comune di Brendola e depositate alla segreteria comunale entro il 31 marzo.

Tali moduli, contenenti il testo del quesito che si vuol presentare, devono, prima del loro uso, essere vidimati dal segretario comunale.

Le firme raccolte devono essere autenticate ai sensi della vigente normativa.

Una volta raccolte le firme e depositato il quesito referendario al protocollo dell'ente, la commissione consiliare competente per materia ne controlla la regolarità per riferirne al consiglio comunale.

La consultazione referendaria non può tenersi in concomitanza con altre consultazioni comunali o provinciali⁶⁷.

ARTICOLO 54 (CONSULTAZIONE REFERENDARIA)

Il Sindaco notizia la cittadinanza della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere, entro il ventesimo giorno antecedente a quello della votazione, all'albo pretorio e nei principali locali pubblici.

Le modalità elettorali sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia.

Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno dalle ore 07.00 alle ore 22.00 e lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi.

I risultati dovranno essere resi noti entro 5 giorni dallo svolgimento della votazione.

ARTICOLO 55 (VALIDITA' DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA)

La validità della consultazione referendaria è subordinata alla partecipazione al voto di almeno la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto.

Partecipano al referendum gli elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune, che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età.

Possono partecipare al voto anche i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno d'età nelle materie previste dall'art. 5 del presente statuto, salvo che il quesito non sia in contrasto con quanto previsto dal precedente articolo 50.

ARTICOLO 56 (PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI)

La commissione consiliare competente per materia deve provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali e sovrintendere al corretto funzionamento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché di procedere alla proclamazione dei risultati e di esprimersi su eventuali reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione, relativi alle operazioni di voto.

Entro i novanta giorni successivi alla proclamazione dell'esito del referendum, la giunta comunale dovrà proporre al consiglio un ordine del giorno relativo al quesito referendario e le proposte programmatiche che intende adottare, sottoponendole a votazione.

ARTICOLO 57 (SOSPENSIONE DEGLI ATTI)

L'indizione di un referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto di proposte, salvo che il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, non sia di diverso avviso.

⁶⁷ Art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 58
(MODIFICHE INTERVENUTE SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM)

Il consiglio comunale, qualora prima della data stabilita per lo svolgimento della consultazione referendaria abbia deliberato l'abrogazione di quanto richiesto con il quesito referendario ovvero abbia adottato quanto si richiede di deliberare, dichiara di non far luogo al referendum con provvedimento, reso dalla maggioranza dei suoi componenti,

ARTICOLO 59
(PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)

La partecipazione ai procedimenti amministrativi è un diritto del cittadino che si attua secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia ⁶⁸.

Il comune, gli enti ed aziende da esso dipendenti, sono tenuti a comunicare per iscritto l'avvio di un procedimento amministrativo nei confronti di coloro che sono direttamente destinatari del provvedimento finale e di coloro che devono intervenire ed a quanti altri, facilmente individuabili, potrebbero subire un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale ⁶⁹.

Ogni altro soggetto cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento ⁷⁰.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti eccessivamente gravosa, l'amministrazione provvede con pubblicazione a mezzo di albo pretorio e di quant'altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo ⁷¹.

La comunicazione dovrà riportare l'oggetto del procedimento, la persona responsabile di detto procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti ⁷², il termine per la presentazione di osservazioni, il termine e l'autorità competente cui indirizzare il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa ⁷³.

I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti relativi ai procedimenti e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento ⁷⁴.

Un apposito regolamento prevede i termini entro cui il procedimento amministrativo nonché l'individuazione del responsabile del procedimento e le sue funzioni.

Ogni provvedimento relativo ad un procedimento amministrativo deve essere motivato ed indicare le ragioni, sia in fatto sia in diritto, che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ⁷⁵.

CAPO II
(DIFENSORE CIVICO)

*** * ***

ARTICOLO 60
(FUNZIONI)

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e di un corretto rapporto con i cittadini, il comune può istituire, con deliberazione del consiglio comunale, l'ufficio del difensore civico ⁷⁶, fatta salva l'ipotesi dell'istituzione del difensore civico pluricomunale.

Il difensore civico agisce su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati ed associazioni o d'ufficio, qualora accerti situazioni di disfunzioni o disorganizzazione; interviene presso l'amministrazione comunale affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e i provvedimenti siano emanati nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Svolge le funzioni di controllo sulle deliberazioni di consiglio e di giunta comunale, su richiesta dei consiglieri comunali ⁷⁷.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il difensore civico può consultare tutti gli atti in possesso dell'amministrazione o detenuti da enti, aziende od istituzioni legate al comune;

⁶⁸ Legge n. 241/1990 e D.P.R. 352/1993.

⁶⁹ Art. 7, 8 legge n. 241/1990.

⁷⁰ Art. 9 legge n. 241/1990.

⁷¹ Art. 8, comma 3, legge n. 241/1990.

⁷² Art. 8, comma 2, legge n. 241/1990.

⁷³ Art. 3, comma 4, legge n. 241/1990.

⁷⁴ Art. 10 legge n. 241/1990.

⁷⁵ Art. 3, comma 1, legge n. 241/1990.

⁷⁶ Art. 11 D. Lgs. n. 267/2000.

⁷⁷ Art. 127 D. Lgs. n. 267/2000.

Può convocare i responsabili dei servizi interessati per richiedere documenti e notizie sui procedimenti loro affidati ed invitarli ad adottare gli atti amministrativi che ritiene opportuno adottare concordandone, eventualmente, il contenuto.

ARTICOLO 61 (NOMINA E REQUISITI)

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Il difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) i ministri di culto;
- d) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti del comune;
- e) i dipendenti comunali;
- f) gli amministratori comunali ed i loro coniugi, parenti ed affini sino al quarto grado;
- g) i soci, gli amministratori e i dipendenti di enti o aziende che intrattengono un rapporto di lavoro con il comune;
- h) chi presta attività di lavoro autonomo in favore dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 62 (DURATA IN CARICA, DECADENZA, REVOCA, SEDE DOTAZIONE ORGANICA ED INDENNITA')

Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e comunque fino alla sua sostituzione; può essere riconfermato una sola volta.

In caso di perdita dei prescritti requisiti, decade dall'incarico.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso la residenza comunale.

Al difensore civico spetta un'indennità di carica stabilita dal consiglio comunale.

ARTICOLO 63 (RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON GLI ORGANI COMUNALI)

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni, in merito ad atti o provvedimenti nei quali siano stati riscontrati irregolarità o vizi procedurali.
- b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento;
- d) presenta osservazioni agli organi amministrativi competenti, nei casi in cui riscontri irregolarità o vizi procedurali negli atti e nei procedimenti adottati dagli organi del comune;
- e) è dovere del sindaco e degli organi comunali di competenza fornire al difensore civico motivate risposte.

ARTICOLO 64 (DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE)

Più Comuni possono accordarsi a nominare un'unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati.

Il candidato è preposto con voto unanime dall'assemblea dei sindaci interessati.

Il candidato viene eletto se ottiene nel comune di Brendola il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

I rapporti tra i comuni interessati per la gestione dell'ufficio del difensore civico vengono definiti da apposita convenzione approvata dal consiglio comunale con lo stesso procedimento richiesto per l'approvazione dello statuto.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

CAPO I (UFFICI E PERSONALE)

ARTICOLO 65 (PRINCIPI ORGANIZZATIVI)

L'attività dell'amministrazione comunale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve improntarsi ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione di lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi dell'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività espletata da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 66 (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. Operano tenendo conto dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguandone costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone sempre la risposta ai bisogni e l'economicità.

Gli orari di apertura degli uffici vengono fissati secondo le esigenze della collettività.

ARTICOLO 67 (REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

Il comune, attraverso un proprio regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita agli organi elettivi del comune, e la funzione di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale, se nominato, al segretario comunale e responsabili degli uffici e dei servizi ai quali cui spetta il compito del raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi politici⁷⁸.

Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi decentrati secondo quanto disposto dalla legge e dai contratti in vigore.

ARTICOLO 68 (DIRETTORE GENERALE)

Il sindaco, previa stipula di apposita convenzione con altri comuni la cui consistenza demografica raggiunga il limite dei 15.000 abitanti, ed apposita deliberazione della giunta comunale, può nominare con proprio decreto un direttore generale⁷⁹, al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato scegliendolo *intuitu personae*.

La convenzione deve essere collegata od avere ad oggetto anche altri servizi da gestire in forma coordinata e/o unitaria.

I criteri per la nomina del direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione, come le procedure e le competenze alla nomina ed alla revoca; in tale sede sarà anche disciplinato il caso in cui uno dei sindaci dei comuni interessati dovesse decadere.

Il direttore generale deve avere caratteristiche tali da assicurare la competenza e professionalità necessarie allo svolgimento del ruolo, come ad esempio conoscenza delle logiche e dei meccanismi di funzionamento dell'ente locale, competenza in materia gestionale, credibilità e capacità di aggregare risorse, disponibilità a rispondere dei risultati.

⁷⁸ Art. 3 D. Lgs. n. 29/1993.

⁷⁹ Art. 108 D. Lgs. n. 267/2000.

Il direttore generale è revocato con decreto del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale ed intese con gli altri comuni con i quali è stata stipulata la convenzione⁸⁰.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco⁸¹.

Nel provvedimento di nomina del direttore generale il sindaco definisce i rapporti tra il medesimo e il segretario comunale.

Il direttore generale, inoltre:

- a) svolge le funzioni di supporto agli organi di governo nel processo di elaborazione degli indirizzi e di messa a punto delle strategie di sviluppo dell'ente;
- b) svolge un ruolo di raccordo tra gli organi di governo e la struttura direzionale dell'ente nel processo di traduzione degli indirizzi e delle strategie in obiettivi di gestione progetti e piani di attività;
- c) assume la responsabilità complessiva della gestione, ed è pertanto titolare della funzione di sovrintendenza e di impulso sulla gestione dell'ente,
- d) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco;
- e) organizza e dirige il personale secondo gli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta, verificando l'efficacia e l'efficienza della loro attività;
- f) coordina l'azione dei responsabili dei servizi dell'ente, attraverso l'adozione di decisioni e l'attuazione di interventi idonei a favorire l'integrazione e a migliorarne l'efficacia e l'efficienza;
- g) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- h) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi;
- i) promuove ed adotta i provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui questi siano temporaneamente assenti;
- j) avoca a sé i procedimenti per i quali non si sia provveduto nei termini prefissati (o in caso di particolare urgenza) e/o determina le priorità degli adempimenti nei casi di conflitto o concomitanza;
- k) formula proposte relative all'adeguamento dell'assetto organizzativo generale dell'ente ed al miglioramento delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi;
- l) svolge azione di raccordo tra l'ente e le aziende esterne di proprietà, controllate o partecipate responsabili della gestione dei servizi;
- m) predispose il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art.40 del decreto legislativo 77/95, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art.11 dello stesso decreto.

Al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i responsabili dei servizi dell'ente.

ARTICOLO 69 (ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE AL SEGRETARIO COMUNALE)

Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui non sia stato nominato il direttore generale, le relative funzioni possono attribuirsi al segretario comunale⁸² sentito il parere della giunta comunale.

ARTICOLO 70 (RESPONSABILI DEI SERVIZI)

I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco⁸³.

Spetta a questi l'organizzazione dei loro uffici e servizi sulla base delle indicazioni impartite dal segretario comunale o dal direttore generale, se nominato, sulla base delle indicazioni e direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.

Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal segretario comunale dal sindaco e dalla giunta.

ARTICOLO 71 (FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

I responsabili degli uffici e dei servizi⁸⁴ stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa e provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

⁸⁰ Art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

⁸¹ Vedi nota precedente.

⁸² Art. 108, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

⁸³ Art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

⁸⁴ Art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, art. 153, comma 23, D. Lgs. n. 267/2000.

Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi anche le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti, proponendo alla giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di volontà;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- g) pronunciano le ordinanze previste dalle norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle previste dall'art. 38 della legge n. 142/1990;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta ed alle direttive impartite dal direttore, se nominato, dal segretario comunale e dal sindaco;
- j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi e le missioni del personale loro dipendente secondo le direttive impartite dal direttore, se nominato, dal segretario comunale e dal sindaco;
- k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- l) rispondono nei confronti del sindaco, del direttore generale, se nominato, e del segretario comunale del mancato raggiungimento degli obiettivi.

Possono delegare le funzioni di cui sopra al personale ad essi sottoposto.

Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ARTICOLO 72

(GARANZIA ASSICURATIVA PER I RESPONSABILI DEI SERVIZI)

Il comune può stipulare apposita assicurazione con oneri a carico dell'ente contro i danni conseguenti all'esercizio delle funzioni dei responsabili di servizio qualora il comportamento degli stessi non sia frutto di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 73

(DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI)

I dipendenti comunali sono inquadrati nelle categorie di cui al vigente ordinamento professionale; la disciplina generale sullo stato giuridico ed sul trattamento economico sono stabiliti dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad ottemperare a quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.⁸⁵

Il comune deve promuovere l'aggiornamento e l'elevazione professionale dei dipendenti assicurando, altresì, le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute.

E' in ogni caso garantito il pieno ed effettivo esercizio delle libertà sindacali⁸⁶.

L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione in rappresentanza dell'ente dei contratti compete al responsabile delle unità organizzative.

ARTICOLO 74

(INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE)

La giunta comunale, secondo le prescrizioni ed i limiti dettati dalla legge e dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire⁸⁷.

ARTICOLO 75

(COLLABORAZIONI ESTERNE)

Il comune può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine⁸⁸.

⁸⁵ D.M. 31.03.1994.

⁸⁶ Art. 10 D. Lgs. n. 29/1993.

⁸⁷ Art. 110, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000; Art. 109, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

⁸⁸ Art. 90 D. Lgs. n. 267/2000.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di cui sopra devono specificare la durata degli stessi, la loro natura, l'oggetto ed il relativo trattamento economico.

ARTICOLO 76 (SEGRETARIO COMUNALE)

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto in un apposito albo⁸⁹. Può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio⁹⁰.

Il consiglio comunale può prevedere la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario comunale presta attività di consulenza giuridico amministrativa agli organi collegiali e monocratici del comune ed agli uffici.

ARTICOLO 77 (FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE)

Il segretario comunale partecipa alle riunioni di consiglio e di giunta e ne redige i relativi verbali formulando, ove richiesto, i relativi pareri ed esprimendo valutazioni di natura tecnico giuridica.

Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, previa autorizzazione del sindaco, anche a quelle esterne.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; roga i contratti dei comuni nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

ARTICOLO 78 (VICESEGRETARIO COMUNALE)

La giunta può nominare un vicesegretario comunale tra i responsabili delle varie unità operative che siano in possesso dei titoli di studio per accedere alla carriera di segretario.

Il vicesegretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ARTICOLO 79 (FINALITÀ)

Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale⁹¹.

Il comune promuove nei confronti di tutti i cittadini la fruizione dei servizi.

L'organizzazione e la gestione dei servizi, coordinati con la programmazione regionale e gli interventi di altri enti, perseguono la valorizzazione degli individui, delle famiglie, dei gruppi.

Nell'ambito delle finalità individuate nei commi precedenti, l'azione del comune deve essere rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- a) organizzare il sistema dei servizi, nell'ambito dei singoli settori e nel complesso secondo la logica della produttività sociale, dell'efficacia e dell'efficienza;
- b) incentivare e promuovere una concreta collaborazione tra il comune, i privati, le associazioni, le istituzioni, per la crescita equilibrata della Comunità e la valorizzazione piena delle sue potenzialità.

ARTICOLO 80 (GESTIONE DEI SERVIZI)

⁸⁹ Art. 99 D. Lgs. n. 267/2000.

⁹⁰ Art. 100 D. Lgs. n. 267/2000.

⁹¹ Art. 112, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Il comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme⁹²:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico deve contenere la valutazione comparativa delle diverse forme di gestione, nonché gli indirizzi per il suo funzionamento qualora si tratti di azienda speciale o di gestione a mezzo di società; deve contenere le norme regolamentari in caso di gestione del servizio in economia o in concessione a terzi o a mezzo di istituzione.

Il comune collabora inoltre con lo stato, la regione, la provincia e gli altri comuni al fine di migliorare la qualità dei servizi resi alla popolazione; tale collaborazione si attua attraverso convenzioni⁹³, accordi di programma⁹⁴, costituzione di consorzi⁹⁵.

L'individuazione delle forme più idonee per la gestione dei servizi deve tenere conto di criteri di efficacia ed economicità, in base alle esperienze realizzate in ambito comunale ed intercomunale.

ARTICOLO 81 (COSTITUZIONE DI AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE)

La costituzione di aziende, istituzioni, e società a partecipazione comunale è regolata dalla legge 142/90.

La nomina e la designazione dei rappresentanti del comune negli enti di cui al precedente comma avviene ad opera del sindaco⁹⁶.

I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per le funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente avviene secondo le modalità previste dall'art. 37 della Legge 142/90.

Ai rappresentanti del comune negli enti suddetti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ARTICOLO 82 (PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione.

L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote, azioni, nonché la loro cessione, devono essere approvati dal consiglio comunale.

Qualora la partecipazione del comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di capitali è il sindaco o una persona da esso delegata.

Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività ai quali devono uniformarsi gli amministratori e i sindaci di nomina comunale ed i rappresentanti del comune nella società per azioni e nelle strutture associative.

I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione nelle società di capitali.

⁹² Art. 113 D. Lgs. n. 267/2000.

⁹³ Art. 30 D. Lgs. n. 267/2000.

⁹⁴ Art. 27, legge n. 142/1990.

⁹⁵ Art. 34 D. Lgs. n. 267/2000.

⁹⁶ Art. 50, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 83 (CONTABILITA' E BILANCIO)

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge che riconosce al comune autonomia finanziaria e potestà impositiva⁹⁷; con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

I bilanci annuale e pluriennale nonché il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.

I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati dal consiglio comunale.

I consorzi, ai quali partecipa il comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

L'attività economico finanziaria del comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio⁹⁸, della coerenza fra programmi e risultati gestionali e dell'ottimale utilizzo delle risorse e dei servizi.

ARTICOLO 84 (CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE)

Al fine della migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, il comune attua forme di controllo economico interno della gestione.

Il collegio dei revisori collabora a detti fini anche con proposte.

Il regolamento di contabilità⁹⁹ stabilisce le forme e le modalità atte ad agevolare il controllo di gestione¹⁰⁰.

I risultati del controllo di gestione sono trasmessi alla competente commissione consiliare.

ARTICOLO 85 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il collegio dei revisori dei conti, eletto dal consiglio comunale¹⁰¹, dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto. Oltre alle funzioni previste dalla legge, svolge, se richiesto, anche funzioni di consulenza in materia di contabilità locale, normativa e fiscale¹⁰².

La composizione del collegio dei revisori, e la sua durata, sono determinate dalla legge¹⁰³.

Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.

Il collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del segretario comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

Il collegio dei revisori, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del comune.

Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti a dipendenti del comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

Il sindaco può invitare i revisori dei conti alle riunioni del consiglio e della giunta per avere informazioni e chiarimenti; in tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, forniscono spiegazioni sulla propria attività. La presenza dei revisori dei conti è obbligatoria nella seduta consiliare ove si discuta del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

⁹⁷ Art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

⁹⁸ Art. 162, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000.

⁹⁹ Art. 152 D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁰⁰ Artt. 196, 197 e 198 D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁰¹ Art. 234 D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁰² Art. 239 D. Lgs. n. 267/2000.

¹⁰³ Artt. 234, 235, 236, 237, 238 D. Lgs. n. 267/2000.

**TITOLO VII
ATTIVITA' NORMATIVA**

**ARTICOLO 86
(REGOLAMENTI)**

I regolamenti contengono norme attuative dei principi fondamentali fissati nel presente statuto.

I regolamenti sono deliberati dal consiglio comunale, salvo diversa espressa disposizione di legge, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune; la stessa maggioranza è necessaria per le modifiche e le integrazioni.

I regolamenti possono essere votati articolo per articolo e poi nel loro complesso.

**TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO**

**ARTICOLO 87
(MODALITA')**

L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano nuovi principi o modificano principi contenuti nella legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite all'ente abrogano tutte le norme statutarie con esse incompatibili, ed il consiglio comunale deve provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, all'adeguamento del presente statuto¹⁰⁴.

Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 142/1990.

**TITOLO IX
PUBBLICITA' DELLO STATUTO**

**ARTICOLO 88
(PUBBLICITA' DELLO STATUTO)**

Lo statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n. 142/1990, deve essere divulgato con i mezzi più idonei a garantire la più ampia informazione.

**TITOLO X
DISPOSIZIONE FINALE**

**ARTICOLO 89
(RISERVA DI LEGGE)**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di leggi in materia vigenti nel tempo.

¹⁰⁴ Art. 1, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000.

I N D I C E

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA

CAPO I - AUTONOMIA E FINALITA' -

art. 1	oggetto
art. 2	autonomia
art. 3	finalità'
art. 4	forme di cooperazione
art. 5	consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II - POPOLAZIONE, TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA E SEDE -

art. 6	popolazione, territorio, gonfalone, stemma e sede
--------	---

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE -

art. 7	organi amministrativi del comune
art. 8	consiglio comunale – attribuzioni e durata
art. 9	prima adunanza del consiglio
art. 10	convocazione del consiglio comunale
art. 11	indirizzi generali di governo
art. 12	verifica periodica degli indirizzi generali di governo
art. 13	presidenza del consiglio
art. 14	consigliere anziano
art. 15	pubblicità delle sedute consiliari
art. 16	voto palese e segreto
art. 17	maggioranze richieste per la validità delle sedute e delle deliberazioni
art. 18	astenuti, schede bianche e nulle
art. 19	rappresentanza delle minoranze
art. 20	lavori del consiglio
art. 21	organizzazione del consiglio comunale
art. 22	consiglieri comunali
art. 23	decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
art. 24	gruppi consiliari
art. 25	commissioni consiliari
art. 26	commissioni consiliari con funzioni di controllo e garanzia
art. 27	conferenza dei capigruppo

CAPO II - GIUNTA COMUNALE -

art. 28	competenza
art. 29	composizione
art. 30	assessori esterni
art. 31	organizzazione della giunta
art. 32	adunanze e deliberazioni
art. 33	mozione di sfiducia
art. 34	decadenza dalla carica di assessore
art. 35	revoca degli assessori

CAPO III

- SINDACO -

art. 36	generalità
art. 37	durata della carica
art. 38	competenze
art. 39	attribuzioni di amministrazione
art. 40	attribuzioni di organizzazione
art. 41	attribuzioni di vigilanza
art. 42	dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco

**CAPO IV
- DISPOSIZIONI COMUNI A CONSIGLIO E GIUNTA -**

art. 43	obbligo di astensione
---------	-----------------------

**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**CAPO I
- RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE -**

art. 44	diritto d'informazione dei cittadini
art. 45	libere forme associative e di partecipazione
art. 46	consultazioni popolari
art. 47	diritto di istanza, petizione e proposta
art. 48	azione popolare
art. 49	referendum
art. 50	materie escluse dalla consultazione referendaria
art. 51	numero dei quesiti e dei referendum
art. 52	procedure per la disciplina dei referendum
art. 53	indizione dei referendum
art. 54	consultazione referendaria
art. 55	validità della consultazione referendaria
art. 56	proclamazione dei risultati
art. 57	sospensione degli atti
art. 58	modifiche intervenute sull'oggetto del referendum
art. 59	partecipazione ai procedimenti amministrativi

**CAPO II
- IL DIFENSORE CIVICO -**

art. 60	funzioni
art. 61	nomina e requisiti
art. 62	durata in carica, decadenza, revoca, sede, dotazione organica ed indennità
art. 63	rapporti del difensore civico con gli organi comunali
art. 64	difensore civico pluricomunale

**TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE**

**CAPO I
- ORGANIZZAZIONE -**

art. 65	principi organizzativi
art. 66	organizzazione degli uffici e del personale
art. 67	regolamento degli uffici e dei servizi
art. 68	direttore generale
art. 69	assegnazione delle funzioni di direttore generale al segretario comunale
art. 70	responsabili dei servizi
art. 71	funzioni dei responsabili dei servizi
art. 72	garanzia assicurativa per i responsabili dei servizi

art. 73	diritti e doveri dei dipendenti
art. 74	incarichi dirigenziali di alta specializzazione
art. 75	collaborazioni esterne
art. 76	segretario comunale
art. 77	funzioni del segretario comunale
art. 78	vicesegretario comunale

TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI

art. 79	finalità
art. 80	gestione dei servizi
art. 81	costituzione di aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale
art. 82	partecipazione a società di capitali

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'

art. 83	contabilità e bilancio
art. 84	controllo economico della gestione
art. 85	collegio dei revisori dei conti

TITOLO VII ATTIVITA' NORMATIVA

art. 86	regolamenti
---------	-------------

TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO

art. 87	modalità
---------	----------

TITOLO IX PUBBLICITA' DELLO STATUTO

art. 88	pubblicità dello statuto
---------	--------------------------

TITOLO X DISPOSIZIONE FINALE

art. 89	riserva di legge
---------	------------------